**N. R.G. 7100/2024**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Marco Gattuso Presidente relatore
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice
Dott.ssa Rada V. Scifo Giudice

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7100/2024 promossa da:

[redacted] **C.U.I.** **)**, con l'avv. Nazzarena ZORZELLA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE

**PM in sede**

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**1.**

Con ricorso tempestivamente depositato, il ricorrente, cittadino pakistano originario del Punjab nato nel 1984, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna ha deciso di non riconoscergli la protezione internazionale e, considerato che è genitore di tre minori, di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, ex art. 31, comma 3, D.lgs n. 286/1998 e art. 32, comma 3.2. D.lgs n. 25/2008.

Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale, previa dichiarazione di contumacia delle Amministrazioni convenute, in via principale, di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico ex artt. 2, 7 e 8 D.lgs 251/2007; in subordine, alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) D.lgs 251/2007; in ulteriore estremo subordine, di accertare la condizione ex art. 19, commi 1 e 1.1, del D.lgs 286/1998 per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e la Commissione Territoriale non ha trasmesso la documentazione prevista dall'art. 35-bis, comma 8, D.lgs. n. 25/2008.

Se ne può pertanto dichiarare la contumacia.

Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio e non ha formulato osservazioni ostative all'accoglimento del ricorso.

La causa è stata istruita mediante l'audizione personale del ricorrente e l'esame della documentazione da questi prodotta.

1.1

Come riportato nel provvedimento impugnato, durante l'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, l'odierno ricorrente ha dichiarato d'essere di nazionalità pakistana, di essere nato e cresciuto in un villaggio vicino a ; di essere di etnia jatt kharal e di religione musulmana; di essere laureato in Studi islamici; di avere lavorato in patria come insegnante; di avere come familiari in patria la madre e sette fratelli; di essere in Italia con la moglie , analoga richiedente protezione internazionale (ID ) e con i figli nato il 2022 in Pakistan, , nata il 2020 in Pakistan; nato il 2023 in Italia; di essersi sposato nel marzo 2019, senza l'approvazione del fratello maggiore; di essere andato a vivere presso la casa familiare e di aver subito angherie dai propri fratelli; di avere avuto un conflitto ereditario con il fratello, relativo ad un terreno; detto terreno era stato venduto dal fratello ad un uomo dedito ad attività criminali, di nome Qasair Bhatti; che Qasair Bhatti aveva assunto atteggiamenti violenti nei loro confronti; d'avere chiesto l'aiuto degli anziani del villaggio, ma invano; di essersi trasferito con la famiglia a Rawalpindi a febbraio 2023, ma di aver continuato a ricevere minacce; d'essere stato minacciato di morte dal suocero; d'avere lasciato il Pakistan il 2 giugno 2023, giungendo in Turchia tramite volo aereo; di aver proseguito in barca per l'Italia, giungendovi il 3 luglio 2023. Per il caso di rientro nel paese di origine ha dichiarato di temere di subire violenza da parte dei propri familiari e di Qasair Bhatti.

La Commissione Territoriale, dato atto della produzione, da parte del ricorrente, di copia del passaporto, certificato di matrimonio, certificato di famiglia, certificati di nascita dei figli e certificazione medica, ha ritenuto accettata la sua provenienza geografica, sulla base del profilo etnico-linguistico e della copia del passaporto prodotta.

Ha, per contro, ritenuto *«[n]on accettati gli elementi posti alla base della domanda. Il richiedente ha fornito informazioni stereotipate in merito al conflitto con i fratelli e, nello specifico, in merito al conflitto terriero. Inoltre, egli non ha chiarito il comportamento delle autorità statali né ha riferito elementi di dettaglio in merito all'influenza che Qasair Bhatti eserciterebbe sul sistema politico e giudiziario pakistano, tale da impedire alle forze di polizia pakistane di intervenire. Altresì, lo stesso richiedente ha dichiarato di aver trascorso gli ultimi mesi con la coniuge a Rawalpindi, senza incorrere in difficoltà; non si ritiene pertanto chiaro l'elemento posto alla base della decisione di partire e quale fosse l'elemento ostativo a vivere in un'altra città pakistana. In merito alle minacce di morte da parte del suocero, il richiedente ha dichiarato di non aver più avuto contatti con la famiglia della moglie dopo il matrimonio; né ha fornito alcun elemento di dettaglio sull'asserito collegamento tra il suocero e Khasair Bhatti».*

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione Territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria. Con riferimento alla zona di provenienza (Punjab, Pakistan), ha ritenuto insussistenti anche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), D.lgs. n. 251/2007.

Da ultimo, ha escluso la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 19, commi 1, 1.1 e 2 lett. d-bis), D.lgs. n. 286/1998.

1.2.

Nel ricorso, la difesa ha censurato l'operato della Commissione Territoriale, deducendo l'erronea esclusione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente sulla base di valutazioni soggettive e in assenza di un adeguato esame delle COI pertinenti in tema di matrimonio combinato o forzato in Pakistan e delle conseguenze cui può esporsi chi intenda sottrarvisi.

Ha evidenziato, in particolare, come il richiedente avesse adeguatamente illustrato la genesi del conflitto con i propri fratelli, insorto a seguito del matrimonio contratto senza il loro consenso, né quello della famiglia della moglie, nonché le condotte poste in essere dai fratelli, soprattutto ai danni della moglie, oltre alle minacce e all'aggressione ad opera di Qasair Bhatti e alle ulteriori minacce provenienti dai familiari della moglie. Il richiedente asilo ha sottolineato come la Commissione Territoriale non abbia colto l'effettiva origine del conflitto, riconducibile all'opposizione delle rispettive famiglie al matrimonio, da cui sarebbe poi scaturito, quale pretesto o forma di ritorsione, anche il successivo contrasto relativo al terreno. Ha inoltre evidenziato come il ricorrente avesse vanamente tentato di rivolgersi alle autorità per ottenere tutela. Ha infine censurato il fatto che, in sede amministrativa, non fosse stata posta alcuna domanda in ordine al ruolo di Qasair Bhatti. La difesa ha quindi insistito per l'accoglimento di una delle forme di protezione invocate.

1.3.

Nel corso dell'udienza del 13 febbraio 2026, il ricorrente è stato sentito e, con l'assistenza di un interprete, ha dichiarato quanto segue:

*«D. Parla e comprende bene l'italiano?*

*R. Sì.*

*D. Come sta oggi?*

*R. Bene, tutto bene.*

*D. Cominciamo con il parlare del suo viaggio dal Pakistan. Come ha fatto per organizzare la partenza?*

*R. (il ricorrente inizia ad avvalersi dell'interprete) Sono uscito dal Pakistan con moglie, figlia di due anni e figlio di sei mesi. Siamo andati in Turchia. Avevo un amico a Rawalpindi che mi ha aiutato. In quel momento avevamo bisogno di soldi per pagare il viaggio. Mia moglie aveva qualche gioiello d'oro, abbiamo venduto quelli e poi siamo andati in aereo in Turchia.*

*D. Sono stati sufficienti i gioielli o avete dovuto fare anche dei debiti?*

*R. Non sono stati sufficienti. Ho preso un prestito dal mio amico, anche perché dopo la Turchia dovevo viaggiare ancora e ho preso soldi da lui.*

*D. A quanto ammonta il debito e quali sono gli accordi di restituzione?*

*R. Dalla vendita dei gioielli abbiamo ricavato 9-10 lakh di rupie. Invece l'amico mi aveva prestato 20 lahk di rupie. In totale servivano 30 lakh. Eravamo d'accordo che quando io con la mia famiglia venivo qui e cominciavo a lavorare restituivo a rate. Però il mio amico ad un certo momento ha avuto bisogno e mi aveva chiesto in restituzione un po'. Allora ho parlato con mio fratello rimasto in Pakistan e lui ha trovato 7-8 lakh di rupie. Adesso, quello che è rimasto da restituire, da quando ho iniziato a lavorare un po 'alla volta sto restituendo.*

*D. Fa delle pressioni questa persona per la restituzione? Ci sono degli interessi?*

*R. Non mi sta facendo pressione. Quando lui mi ha chiesto i soldi è perché in quel momento doveva far sposare la sorella. Invece, adesso sto restituendo un po' alla volta, senza interessi.*

*D. Poco fa ha parlato di un fratello. Con chi della famiglia è ancora in contatto in Pakistan?*

*R. Solo quel fratello e il mio amico. C'era la mamma, ma è mancata il 9 novembre 2025. Mio fratello vive in un villaggio vicino a Sheikhupura. Il mio amico vive a Rawalpindi.*

*D. Quando viveva in Pakistan come erano le sue condizioni di vita dal punto di vista economico?*

*R. Io ero un insegnante. Avrebbero voluto farmi sposare in un matrimonio combinato con una donna che non aveva studiato tanto, che aveva fatto solo le elementari, e io invece volevo sposarmi con qualcuna di più istruita. Anche perché dove insegnavo c'era bisogno di una donna che insegnasse alle ragazze. Allora con due lavori potevamo stare bene. Mi sono sposato con mia moglie in un matrimonio d'amore, invece i miei famigliari volevano che io mi sposassi con una parente, una cugina. Io non volevo, per quello che ho litigato con i miei fratelli. I litigi sono aumentati, però io mi sono sposato lo stesso con la donna che amavo, anche se i miei familiari non volevano. Ho conosciuto mia moglie andando a festeggiare il matrimonio di un mio amico. Poi fra di noi abbiamo cominciato a parlare al telefono, lei ha cominciato a parlare di me alla sua mamma e la mamma era d'accordo. Poi però ne ha parlato con il babbo e il babbo non era d'accordo perché la casta della mia famiglia e la loro è diversa e anche la religione è diversa. Noi siamo sunniti e loro deobandi. Loro sono di casta mughal e noi di casta kharal jutt (il ricorrente scrive il nome). Anche un fratello di non voleva. Tre fratelli di non erano d'accordo e neanche suo padre. Un fratello di viveva in Arabia Saudita. Allora la mamma di ha parlato con il figlio che vive in Arabia Saudita, poi lui ha avuto contatto con me. Quando suo fratello mi aveva proposto, io ho detto "Sono d'accordo, la vorrei sposare". Allora a casa di un amico abbiamo fatto il matrimonio.*

*D. Avv. Zorzella: La sua famiglia invece era d'accordo o no?*

*R. Da parte della famiglia di c'era sua sorella quando abbiamo fatto il matrimonio, invece della mia famiglia c'erano solo mia madre, un fratello e un amico.*

*Dopo il matrimonio eravamo andati a casa mia, dove c'erano i miei fratelli e la mamma. Lì avevo una stanza, dove è cominciata la nostra nuova vita. Mentre io andavo a lavorare come insegnante, le mie cognate hanno cominciato ad insultare . In quel momento era sempre molto triste, vedevo che lei non si sentiva bene lì. Poi io parlando con il datore di lavoro ho messo anche lei a lavorare con me. A casa questi litigi stavano aumentando. Nel frattempo, è rimasta incinta.*

*Quel tempo in cui ha iniziato lavorare con me, nel villaggio abbiamo anche pubblicato che c'era un'insegnante donna per le ragazze. Allora hanno cominciato a venire tante ragazze a studiare. In quel tempo c'erano anche litigi a casa, non litigi picchiando ma verbali, stavano aumentando. Visto che venivano tante ragazze, la scuola in quel momento era un po' piccola.*

*Allora per ingrandirla avevo parlato con la mia mamma per trasferire la scuola in un terreno di famiglia vicino alla nostra casa. Quel terreno è un posto che valeva molto perché è proprio vicino alla strada. Questa cosa, quando l'hanno saputa i miei fratelli, allora a casa i litigi hanno cominciato ad aumentare sempre di più. Per fare la registrazione della nuova scuola ho anche dovuto pagare alla The Laural School System. Questo è successo nel 2020. In quel periodo mio fratello ha parlato con un signore, Qasar Bhatti, uno che in cambio di soldi andava a far del male alle persone, era coinvolto in molteplici attività criminali. Poi lui è venuto due volte a fermarmi nella strada. Allora lui mi ha detto che io non dovevo fare la scuola lì. Io ho risposto che la mia mamma mi aveva dato quel pezzo di terreno e io volevo farla. Lui ha detto "Tu non puoi fare la scuola lì". Lui soprattutto era contro l'educazione per le ragazze. Visto che lui è un*

*criminale, in quel momento la polizia l'aveva arrestato e io ho pensato che forse fosse risolto questo problema. Poi ho iniziato il lavoro per costruire l'edificio scolastico. Il 30 dicembre 2020 è nata mia figlia.*

*Prima ho dimenticato di dire che mia moglie era rimasta incinta una prima volta. Quando io e mio fratello abbiamo litigato, mio fratello mi ha preso per il collo della camicia, mia moglie è intervenuta per separarci, lui le ha dato una spinta, lei è caduta e poi ha abortito.*

*Dopo che ha perso il figlio, per un po 'lei non è andata al lavoro. Poi quando si è ripresa è tornata ad andare al lavoro e in quel tempo Bhatti è tornato. Visto che lui dava fastidio a me e a mia moglie, io ho parlato con mia mamma dicendo che non volevo più rimanere lì e che ci saremmo trasferiti in città a Lahore. Là la vita è stata molto difficile perché non trovavo lavoro e neanche . Parlavo con la mia mamma e lei piangendo mi diceva "Torna a casa che cerco di risolvere questi problemi". Sto parlando del 2022, in quel momento ha partorito un maschio, il 2022. In quel momento, con i miei fratelli i litigi stavano andando avanti , stavano aumentando. Allora mio fratello ha pagato Bhatti (D. in sede di rilettura: Lo immagina o lo sa? R. Visto che vivevamo nella stessa casa esce fuori). Improvvisamente, una notte, a fine 2022, o novembre o dicembre, ha attaccato. C'erano lui e anche altre 11/12 persone. Avevano pistole e bastoni. Io avevo pensato che io avevo insegnato ai loro figli e forse mi rispetteranno, però loro non hanno fatto perché hanno preso soldi da mio fratello. Mi hanno anche dato pugni e bastonate sula schiena. uando ha visto è venuta a salvarmi. In quel momento mio figlio aveva 5 mesi. Poi ho chiamato la polizia, al numero 15, però non è arrivata. Ho aspettato tanto tempo, ma visto che non sono arrivati siamo andati in questura e abbiamo fatto segnalazione. I poliziotti hanno detto che dovevamo andare dal medico per avere il certificato. Però poi non hanno registrato la mia denuncia. Bhatti ha conoscenza anche con dei politici perché lavora anche per loro. Dopo ho parlato con qualche collega, tre ex insegnati in pensione, che mi hanno detto "Andiamo a parlare e vediamo che cosa viene fuori". Sono andati a parlare con Batti, ma lui ha risposto che non lasciava costruire la scuola. Qasar Bhatti mi aveva chiesto 10 lakh di rupie. Mi aveva detto "Se tu riesci a darmi 10 lakh allora io ti lascio il permesso di costruire, se non mi dai questi soldi posso farti gravi danni per la vita". La situazione era così aggravata che io mia moglie e i figli siamo andati dal mio amico a Rawalpindi. Circa nel 2023, non mi ricordo il mese. Anche aveva tanto stress perché anche dalla sua famiglia si sentiva in pericolo. Poi io avevo tanto stress perché Rawalpindi è una città piccola, dalla mia città tante persone spesso vanno lì. E 'lontano però tante persone venivano. Poi ad un certo momento mi ha detto "Noi qui non siamo al sicuro, non restiamo in Pakistan, andiamo da qualche parte". L'amico che mi ha aiutato, avevamo parlato con lui, raccontato tutta la storia, poi lui ha organizzato il viaggio.*

*D. Può descrivere più in dettaglio gli episodi di minacce che ha subito e anche l'aggressione? Come si sono svolti i fatti, che cosa le hanno detto.*

*R. Io l'ho già raccontato che improvvisamente mi ha attaccato con la pistola. Io ero a casa. Fuori di casa c'era una nostra stalla. Lui è venuto e ha detto "Questo da adesso in poi è il nostro, se tu vuoi venire qui ti uccidiamo". Dopo quell'aggressione, ho cercato di risolvere questo problema e sono andato anche da quegli anziani per parlare con lui, ma non hanno risolto. Anche mio fratello andava da quel signore, Bhatti, per farmi gravi danni. Allora piano piano il pericolo era aumentato e anche in quel momento non mi sentivo sicuro perché il pericolo stava aumentando sia per me che per i miei figli. Sul terreno che avevo io, loro -cioè Bhatti- hanno messo dei trattori e poi anche hanno costruito una stalla per le mucche. Da noi c'è questa usanza, se qualcuno occupa un terreno con le sue cose allora vuol dire che è suo.*

*D. Ha detto che è stato più volte minacciato. Può descrivere quello che è accaduto?*

*R. Ogni giorno che passava lui mi minacciava di più. Così aumentava il pericolo per me.*

*D. Avv. Zorzella: Quando vedeva per strada Bhatti che cosa succedeva? Che cosa diceva?*

*R. Dove andavo a lavorare dovevo passare proprio vicino a casa di Bhatti, perché è in mezzo al paese.*

*Allora lì con Bhatti c'era un signore a guardia che sempre aveva la pistola e che ha anche ucciso delle persone. Mi ha fermato due o tre volte. Allora quando mi ha fermato mi diceva delle cose. Non avevo così tanta paura, però un giorno mi ha fermato insieme a mia moglie, allora ho avuto paura.*

*D. Avv. Zorzella: Che cosa le diceva? Più o meno.*

*R. Ha detto "Se rimani qui o ti uccidiamo oppure uccidiamo uno dei tuoi famigliari o tua moglie o i tuoi figli". Avevo il pericolo per la vita non c'era la possibilità di rimanere lì.*

*D. Per quali motivi i suoi fratelli litigavano con lei? Inoltre, descriva ancora gli episodi più brutti con loro.*

*R. Con i fratelli io litigavo poco, però loro trattavano molto male Per me è stato molto brutto il giorno che mio fratello ha dato la spinta a e ha perso il figlio. Un altro episodio, un giorno c'era mia figlia con me, era piccola però capiva cos'è una pistola, allora in quel momento Bhatti ha puntato la pistola e ha detto "Devi liberare il terreno" e questa cosa è stata molto forte per me. Il terzo episodio che ho raccontato, la volta in cui sono stato aggredito a casa, c'erano anche moglie e figli e anche questo mi ha colpito molto. Bhatti non ha preso solo il mio terreno, lui è una persona che ha preso terreni anche ad altri.*

*D. Come fa a sapere che vi è collegamento fra i suoi fratelli e questo Qasar Bhatti?*

*R. I miei fratelli nominavano con me Bhatti dicendo "Adesso ti chiederà, ti dirà", mi minacciavano così.*

*D. A suo avviso, che cosa ha scatenato l'aggressione che ha subito?*

*R. Prima mi fermava nella strada però io non ascoltavo. Ho detto che la polizia l'aveva arrestato. Dopo quando è stato liberato, un giorno ha minacciato me e mia moglie e dopo lui è venuto a colpirmi a casa.*

*E 'stato un crescendo.*

*D. La costruzione della scuola andava avanti?*

*R. Sì, come ho detto avevo comprato delle cose per costruire e non ho fermato il lavoro.*

*D. Prima ha detto che il giorno dell'aggressione è venuta a salvarla. Erano 10-12 persone armate. Che cosa le ha consentito di salvarsi?*

*R. Il giorno che è successo quell'episodio siamo andati alla polizia e la polizia ha detto "Dovete risolvere fra di voi". Poi Bhatti ha cominciato a minacciarmi dicendo "Se usci di casa ti uccido". In quel momento né io né mia moglie potevamo andare a lavorare e facevamo tanta fatica senza guadagnare.*

*Visto che nostra figlia aveva due anni, alcune cose capiva, era sempre triste e preoccupata, e allora abbiamo deciso di andarcene.*

*D. Avv. Zorzella: Prima ha detto ch è uscita a salvarla, che cosa intendeva?*

*R. Quando ha visto che mi stava picchiando, lei non ha potuto accettare, lei era svenuta proprio.*

*D. Avv. Zorzella: E poi?*

*R. Quando loro hanno visto svenuta poi sono andati via. aveva pericolo anche dai suoi famigliari. Poi quando ho visto che si è ripresa un pochino dopo ho chiamato la polizia.*

*D. Che cosa intende quando dice che aveva pericolo anche dai suoi famigliari?*

*R. Io e mia moglie non siamo della stessa casta e religione, allora per quello suo padre era molto rigido su questa cosa e non voleva accettare. Quando suo padre ha saputo che Bhatti mi aveva colpito, ha detto a "Lascialo e vieni da noi che così ti proteggiamo". Questo è il nostro pensiero, che forse suo babbo era unito con Bhatti però non avevamo prove.*

*D. Avv. Zorzella: Chiarisca bene perché i suoi fratelli, tranne uno, non volevano il matrimonio con Marryam.*

*R. Come ho detto prima, i miei fratelli volevano che mi sposassi con una cugina e io non ero d'accordo perché non aveva studiato molto e io volevo una donna che avesse studiato e per questo i miei fratelli sono venuti contro di noi.*

*D. Avv. Zorzella: Dopo che vi siete sposati e siete andati ad abitare nella casa famigliare come si esprimeva l'ostilità dei fratelli contro ? La maltrattavano o no e perché?*

*R. Eravamo sposati con un matrimonio d'amore e non combinato. Noi avevamo una stanza e una piccola cucina. Sempre le mie cognate le dicevano "Tu sei scappata da casa". Questo per noi è un insulto grave. E 'vero che era scappata e per questo viveva stressata e triste. Per cercare di farla stare meglio le avevo detto "Vieni a lavorare con me".*

*D. Avv. Zorzella: Ai suoi fratelli piaceva che insegnasse?*

*R. No non piaceva. Nella nostra cultura non lasciano il permesso di studiare e andare fuori a lavorare. Nei piccoli villaggi le regole sono ancora più strette.*

*D. Attualmente, quali sarebbero, secondo lei, le principali difficoltà o pericoli in caso di ritorno in Pakistan?*

*R. Adesso non si può tornare in paese perché c'è rischio con Bhatti, con i miei fratelli e anche con babbo e fratelli di .*

*D. Avv. Zorzella: Che rischio c'è?*

*R. Bhatti è una persona che in qualunche momento può fare dei danni per la vita.*

*D. Per quale motivo secondo lei vorrebbe ancora farle del male?*

*R. Il mio fratello più grande ha un legame con Bhatti, lui paga anche dei soldi a Bhatti.*

*D. Avv. Zorzella: Il terreno come è adesso?*

*R. E 'rimasto uguale come prima, con i trattori di Bhatti.*

*D. Invece con i suoi fratelli e i famigliari di che rischio pensa che ci sia?*

*R. Non accettano il matrimonio. Solo con un fratello ho contatto. Il padre di è molto rigido.*

*Da noi fanno sposare nella stessa casta, stesso gruppo etnico, a nessuno piace di andare in un'altra casta e in un altro gruppo etnico. Nel nostro villaggio tante ragazze che hanno sposato qualcuno di altra casta oppure ha fatto un matrimonio d'amore allora vanno uccise. Se volte vedere che tipo di persona è Qasar Bhatti potete anche andare su YouTube. Non Khashi Bhatti, che è un gangster di altro villaggio e che è morto.*

*D. Dopo la sua partenza ha ricevuto altre minacce, dirette o indirette?*

*R. Primi due anni, due anni e mezzo, non ho detto che ero già arrivato qui. Dicevo che ero in Turchia. La mamma non stava bene, mi diceva di tornare e solo allora le ho detto che non potevo perché ero in Italia. Direttamente no, però sentivo dalle persone che la situazione era invariata.*

*D. Ha detto che su YouTube si trovano notizie di Qasar Bhatti e anche che ha amicizie con politici. C'è altro che riesce a raccontare su di lui?*

*R. Ha un buon legame con le persone politiche. Ogni volta quando cambia il governo cambia casacca. Prima era con Imran Khan adesso ha cambiato.*

*D. Se ho inteso bene, ha vissuto anche a Rawalpindi e Lahore. Pensa che avrebbe la possibilità di vivere in sicurezza in una di quelle città o in altre località del Pakistan?*

*R. Quando ci sono questi tipi di litigi in famiglia nessuna parte del Paese è sicura. In qualsiasi modo si può tracciare.*

*D. Pensa che potrebbe affidarsi alla protezione delle autorità pakistane?*

*R. La polizia è rimasta uguale, non penso che abbiano cambiato qualcosa. Là ascoltano di più i politici.*

*D. Il terreno a chi è intestato adesso?*

*R. Nel Punjab c'è questa usanza, i genitori dicono ai figli "Questa parte è tua, quest'altra è tua" e ogni figlio va nella sua parte, così diventerà loro.*

*D. Avv. Zorzella: Dovete fare anche la registrazione della proprietà?*

*R. Nella mia città ancora non esiste la registrazione online. C'è un documento cartaceo ancora a nome della mia mamma.*

*D. Avv. Zorzella: I fratelli con cui non va d'accordo, nel caso tornaste in Pakistan avrebbero piacere che lei e insegnaste? Vi lascerebbero insegnare?*

*R. No, non lasceranno, non è cambiato nulla, è rimasto uguale.*

*D. Scrive la C.T. nel diniego che ha "trascorso gli ultimi mesi con la coniuge a Rawalpindi, senza incorrere in difficoltà; non si ritiene pertanto chiaro l'elemento posto alla base della decisione di partire e quale fosse l'elemento ostativo a vivere in un'altra città pakistana".*

*R. Quando la prima volta sono andato a Lahore l'affitto della casa era molto alto, non si trovava il lavoro, anche mia moglie non trovava il lavoro e non riuscivamo a mantenerci. C'era anche un altro problema, quando una persona si trasferisce in un'altra città, dalla sua città deve portare dei documenti.*

*Vuol dire che deve tornare nella sua città per preparare i documenti. Io avevo visto alcune persone che lavorano per Bhatti a Rawalpindi e questo mi aveva preoccupato. In quel periodo Bhatti aveva ucciso suo genero in una località vicina a Rawalpindi. Allora in quel momento con queste cose eravamo preoccupati.*

*D. Che cosa sta facendo attualmente in Italia?*

*R. Sto lavorando. Prima ho lavorato in una pasticceria per 7-8 mesi. Adesso sto lavorando in un supermercato Coop come magazziniere.*

*D. Autorizza il tribunale ad acquisire e confrontare le sue dichiarazioni con quelle di sua moglie (RG 6465/2024 giudice Dott.ssa Romano)?*

*R. Sì va bene, non c'è problema.*

*D. C'è qualcosa che vuole aggiungere?*

*R. Solo che io e la mia famiglia siamo molto felici di stare qua. Con Cidas ci siamo trovati benissimo e abbiamo intrecciato ottimi rapporti. Mia moglie parla molto bene l'italiano rispetto a me e cerchiamo di essere autonomi in tutto».*

Con le note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 13 marzo 2026, la difesa ha evidenziato che dall'istruttoria è emerso con maggiore chiarezza non solo il profilo dell'opposizione e dell'ostilità delle famiglie al matrimonio, in ragione della diversa casta e religione dei coniugi, ma anche quello della contrarietà all'istruzione femminile e,

conseguentemente, dell'opposizione alla costruzione di una scuola nella quale anche la moglie, e non soltanto il ricorrente, potesse insegnare, in particolare alle ragazze.

In data 16 marzo 2026 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

**2.**

Va preliminarmente rilevato che l'organo amministrativo non ha sollevato rilievi in ordine alle generalità e alla provenienza geografica del ricorrente ed in effetti il profilo del richiedente asilo appare del tutto coerente rispetto a tali indicazioni. Tali elementi possono, pertanto, ritenersi definitivamente accertati in questa sede, consentendo di concentrare l'esame giudiziale sulle circostanze poste a fondamento dell'espatrio.

Il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese dal ricorrente, valutate alla luce dei criteri indicati dall'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 251/2007, siano complessivamente credibili. Depone in tal senso la sostanziale coerenza del racconto nei suoi profili centrali, il quale ha ottenuto ulteriore approfondimento in sede giudiziale. Il narrato si è infatti mantenuto coerente nel suo nucleo essenziale, sia rispetto a quanto già riferito in sede amministrativa, sia nel corso dell'audizione svolta in giudizio, nel cui ambito il ricorrente ha fornito un resoconto circostanziato della vicenda personale posta a fondamento della domanda.

In particolare, egli ha ricostruito in modo lineare la genesi del conflitto, dapprima insorto a seguito del matrimonio contratto senza il consenso delle rispettive famiglie e, successivamente, aggravatosi in relazione alla disponibilità di un terreno sul quale intendeva realizzare una scuola privata, sino al coinvolgimento di un criminale locale, tale Qasair Bhatti, con una escalation delle minacce e delle violenze.

Le dichiarazioni del ricorrente risultano altresì caratterizzate da adeguato livello di specificità quanto a tempi, luoghi, soggetti coinvolti e modalità concrete degli accadimenti narrati. Il ricorrente ha infatti descritto in modo non generico tanto il contesto familiare in cui era maturata l'opposizione al suo matrimonio con l'attuale moglie, quanto i successivi episodi di intimidazione e aggressione, soffermandosi sulle condotte dei fratelli, sulle vessazioni subite dalla moglie, sull'aborto seguito alla spinta inferta da uno dei fratelli, sulle minacce ricevute da Qasair Bhatti, sull'aggressione armata subita presso l'abitazione e sul vano tentativo di ottenere tutela dalle autorità di polizia. Né può attribuirsi valore decisivo, in senso contrario, alla circostanza che il ricorrente abbia formulato, in parte, valutazioni personali circa il rapporto tra i propri fratelli e il predetto Bhatti, poiché tali deduzioni si innestano comunque su un quadro fattuale narrato con sufficiente precisione e su fatti direttamente percepiti, quali le minacce, le aggressioni, l'occupazione del terreno e le richieste di denaro.

Il racconto si presenta, inoltre, intrinsecamente coerente anche sotto il profilo del comportamento successivamente tenuto dal ricorrente, il quale ha riferito d'avere dapprima tentato di comporre il conflitto mediante il ricorso a delle altre persone del villaggio, poi d'essersi rivolto alla polizia a seguito dell'aggressione subita e, infine, d'essersi trasferito con la moglie e i figli in un'altra città, prima di decidere di lasciare il Paese.

A parere del Collegio, le allegazioni del ricorrente non appaiono stereotipate - diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale- ma denotano invece un'esperienza vissuta direttamente, restituita con un livello di dettaglio elevato e coerente con la natura personale e traumatica dei fatti narrati. Deve osservarsi che la Commissione Territoriale ha ritenuto non credibile il richiedente valorizzando, in larga parte, profili di

insufficiente dettaglio o di mancato chiarimento che, tuttavia, nel corso dell'audizione giudiziale hanno trovato spiegazione, senza che ne emergessero contraddizioni determinanti. In particolare, il ricorrente ha chiarito in maniera puntuale sia le ragioni del conflitto con i fratelli, sia il ruolo assunto da Qasar Bhatti nella vicenda, sia le ragioni per cui il temporaneo spostamento in altre località del Pakistan non fu percepito da lui e dalla moglie come soluzione effettivamente sicura e stabile. La Commissione territoriale ha sostenuto il proprio giudizio di non credibilità della narrazione sull'assunto per cui non vi sarebbero ragioni plausibili a spiegazione dell'ulteriore fuga da Rawalpindi, dove la famiglia aveva trovato riparo. Ad avviso del Collegio, invece, appare credibile che avendo incontrato persone riferibili al gruppo criminale dell'agente aggressore a Rawalpindi, un villaggio in cui comunque vivevano e si recavano molte altre persone del villaggio d'origine, il richiedente asilo e la sua consorte si siano sentiti insicuri e abbiano temuto d'essere raggiunti. In ogni caso, è del tutto plausibile che gli stessi abbiano ritenuto di non potere trascorrere una vita sicura e tranquilla a Rawalpindi. La fuga da tale villaggio non inficia, dunque, il giudizio di generale attendibilità della narrazione.

Pur non essendo ovviamente possibile acquisire COI a riscontro diretto della specifica vicenda personale narrata dal richiedente e dei singoli episodi di minaccia e aggressione da lui riferiti, trattandosi di fatti che, per loro natura, non hanno acquisito notorietà pubblica né risultano riportati dagli organi di stampa, deve tuttavia rilevarsi come le allegazioni rese non trovino smentita nelle COI acquisite agli atti, ma risultino anzi del tutto coerenti con le stesse.

Con specifico riguardo alla persona indicata nel ricorso come «Qasar Bhatti», e come «Qasair Bhatti» nel provvedimento della Commissione Territoriale, le ricerche svolte -estese anche alle possibili varianti grafiche del nominativo- non hanno consentito di reperire articoli di stampa in lingua inglese riferibili con sufficiente certezza a tale persona. Su *YouTub*e, piattaforma menzionata dal ricorrente, vi è un video in Urdu o Punjabi, realizzato da tale Nauman Khokhar e intitolato *«King Of Sheikhupura Ch Qasar Bhatti Gangsters Of Sheikhupura Underworld Don Of Sheikhupura»*[1], ma tale video non può certo essere considerato una fonte COI affidabile per attribuire fatti specifici o uno status criminale attuale al soggetto.

Ciò posto, deve ribadirsi che la coerenza esterna del narrato non può essere esclusa per il solo fatto che la puntuale vicenda allegata non trovi riscontro nelle COI, soprattutto quando si tratti di fatti individuali, circoscritti a contesti locali e privi di risonanza mediatica.

Con riguardo, invece, al funzionamento del sistema di polizia pakistano e alla plausibilità del mancato intervento delle autorità a tutela del ricorrente, nonché della loro eventuale indifferenza o connivenza con soggetti, quale l'aggressore, dotati di maggiore influenza nella comunità locale, dalle COI emerge quanto segue:

Un rapporto del dicembre 2025 del CEDOCA (Centro di documentazione e ricerca del "Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides" del Belgio), pubblicato sul portale COI dell'EUAA[2], descrive un contesto caratterizzato da diffusa corruzione, interferenze politiche,

[2] Cfr. a pag. 14 di COI Focus Pakistan. Corruptie en documentenfraude 20251202, Publication Date: 02/12/2025, Publisher(s): Belgium - Cedoca (CGVS/CGRA), Author(s): Belgium - Cedoca (CGVS/CGRA) in

carenza di risorse e frequente ricorso a pratiche corruttive da parte delle forze dell'ordine, anche in relazione alla registrazione e alla gestione delle denunce, confermando la plausibilità del narrato del ricorrente sotto tale profilo.

Nel rapporto si legge testualmente: «Le fonti consultate mostrano che la corruzione è presente in tutti i settori della società pakistana, inclusi la politica, la magistratura, la polizia, l'esercito, i servizi governativi, il settore privato, l'istruzione e la sanità. Le istituzioni politiche, le amministrazioni pubbliche, la polizia e l'apparato giudiziario in Pakistan sono caratterizzati da fenomeni corruttivi, che compromettono la neutralità della funzione pubblica e minano la fiducia nel servizio civile e nel settore pubblico (…)

Secondo il DFAT, la capacità e l'efficacia della polizia sono limitate dalla carenza di risorse, da una formazione inadeguata, da atteggiamenti culturali radicati e da pressioni contrastanti esercitate da superiori, attori politici, servizi di sicurezza e magistratura. Anche Zoha Waseem, docente presso la University of Warwick e specializzata in studi sulla sicurezza con focus sul Pakistan, osserva che i dipartimenti di polizia provinciali sono noti per l'ingerenza politica e sono generalmente percepiti come strutture che servono gli interessi dell'ordine costituito e delle élite, piuttosto che quelli della popolazione.

Le posizioni apicali all'interno della polizia sono oggetto di nomine politiche e i governi tendono a designare funzionari di polizia che tutelino i propri interessi.

L'immagine che la popolazione ha della polizia è in generale negativa, sebbene fonti locali riferiscano che negli ultimi anni la percezione sia in parte migliorata. Il lavoro di polizia in Pakistan è mal retribuito ed è pericoloso. I singoli agenti integrano spesso il proprio salario con tangenti, riferisce il DFAT.

La National Corruption Perception Survey 2023 di Transparency International Pakistan indica che tre intervistati su dieci individuano la polizia come l'istituzione più corrotta del Paese.

Un intervistato su dieci dichiara di aver pagato tangenti alla polizia nei dodici mesi precedenti. Accade che agenti di polizia richiedano somme di denaro per la registrazione o l'indagine di una denuncia oppure che le autorità redigano un First Information Report (FIR) non corroborato da elementi probatori, con il solo scopo di intimidire o fare pressione su una persona. Talvolta gli agenti accettano denaro per la registrazione di denunce false. In alcuni casi la polizia procede a fermi o arresti al solo fine di ottenere una somma di denaro in cambio della liberazione.

Il pagamento di una tangente per sottrarsi a una denuncia di polizia è anch'esso praticato, ad esempio nei casi riguardanti autori di violenza di genere.

Le forze di polizia locali talvolta cercano di scoraggiare la registrazione di FIR per reati di minore entità».

Risulta dunque del tutto plausibile che le forze dell'ordine competenti per il villaggio di provenienza del ricorrente, Gujiana Nau, nel distretto di Sheikhupura, non abbiano posto in essere alcun intervento a sua tutela.

Peraltro, le dichiarazioni del ricorrente trovano riscontro anche in quelle della moglie (RG 6465/2024), relativa all'audizione occorsa il 13 febbraio 2026 e depositate dalla difesa del richiedente asilo.

Il Collegio reputa che la coerenza interna, e fra loro, di entrambe le narrazioni conduca ad assumere che la narrazione abbia ad oggetto fatti veri, non frutto di un'artificiosa ricostruzione strumentale al sostegno della domanda.

---

https://coi.euaa.europa.eu/administration/belgium/PLib/COI_Focus_Pakistan_Corruptie_en_documentenfraude_20251202.pdf

In ogni caso, si deve ritenere che il ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione gravante su di lui e che le sue dichiarazioni siano credibili secondo i parametri di cui all'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 251/2007, con conseguente utilizzabilità del narrato quale base fattuale per la successiva qualificazione giuridica della vicenda.

Come noto, se le dichiarazioni sono coerenti, sufficientemente dettagliate e non in contraddizione con le informazioni relative al paese di origine, se non emergono specifici indizi di una preordinazione e falsificazione dei fatti, e se il richiedente asilo ha presentato la domanda tempestivamente e ha compiuto un ragionevole sforzo per circostanziarla, l'Autorità accertante è tenuta a dare atto di tali circostanze e a trarne la conseguenza che i fatti narrati debbono essere posti alla base della decisione. Il principio è sancito invero a livello di normativa eurounitaria, nella Direttiva 2011/95/UE cd Qualifiche *recast* che all'art. 4, § 5 prevede che «qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile».

**3.**

Una volta positivamente accertata la credibilità della narrazione resa dal richiedente, si impone una distinta e successiva fase di valutazione giuridica degli elementi acquisiti, volta a verificare se i fatti allegati e ritenuti attendibili siano idonei a integrare un timore fondato di persecuzione o di danno grave e, quindi, a giustificare il riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale richieste (sul carattere bifasico del giudizio cfr. CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z*, EU:C:2012:518).

Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato la propria domanda sulla dedotta persistenza di un rischio per la propria incolumità, derivante dai fratelli e dal soggetto da costoro assoldato, ritenuti tuttora capaci di porre in essere condotte aggressive nei confronti suoi e della moglie, in ragione dell'opposizione al loro matrimonio nonché alla realizzazione di una scuola nella quale entrambi potessero insegnare, anche a favore delle ragazze.

La difesa ha evidenziato che il ricorrente e la moglie hanno subito una pluralità di trattamenti discriminatori, di intensità tale da integrare atti di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 251/2007, sotto forma di violazione del diritto all'autodeterminazione della persona (art. 2 Cost.), del diritto alla non discriminazione (art. 3 Cost. e art. 14 CEDU), del diritto alla libertà di insegnamento (art. 33 Cost., artt. 10 e 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 9 CEDU), del diritto alla sicurezza personale (art. 2 CEDU) e del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU). Sempre secondo la prospettazione difensiva, essi sarebbero tuttora esposti al rischio di persecuzione per motivi riconducibili all'appartenenza a un

particolare gruppo sociale, individuato nelle persone che non si conformano al contesto culturale e religioso di riferimento nel Paese di origine.

3.1.

A parere del Collegio, nel caso in esame né dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa né da quelle rese in sede giudiziale emergono elementi sufficienti per ricondurre i fatti narrati a una persecuzione ricollegabile a uno dei motivi tipizzati dall'art. 1, lett. A), della Convenzione di Ginevra del 1951, come recepita dalla cd. Direttiva Qualifiche recast e dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/2007.

Le dichiarazioni del ricorrente collocano all'origine della vicenda una forte ostilità familiare nei confronti del matrimonio da lui contratto con l'attuale moglie senza il consenso delle rispettive famiglie, sullo sfondo di differenze di casta e di appartenenza religiosa, aggravata dal disvalore sociale attribuito, nel contesto di provenienza, al matrimonio d'amore non conforme alle aspettative del gruppo familiare.

Nondimeno, il Collegio ritiene che, sulla base dello stesso racconto del ricorrente, il nucleo attuale del pericolo -per lui personalmente- non si collochi più in tale originaria opposizione al matrimonio, bensì nel successivo conflitto insorto in ordine alla disponibilità del terreno familiare.

È infatti attorno a tale terreno che, secondo la narrazione ritenuta attendibile, si è progressivamente concentrata l'escalation della vicenda: dapprima il dissenso dei fratelli; poi il coinvolgimento di Qasar Bhatti; quindi le minacce reiterate, l'aggressione armata, l'occupazione materiale del fondo da parte di costui e, infine, la richiesta estorsiva di denaro quale condizione per lasciar stare il ricorrente.

In altri termini, la contrarietà delle famiglie al matrimonio spiega il contesto iniziale dell'ostilità, ma non pare sufficiente, all'attualità, a qualificare il danno attualmente temuto come persecuzione convenzionalmente orientata, perché il baricentro della vicenda, per come concretamente emerso in giudizio, si è spostato su un conflitto familiare-ereditario, aggravato dall'azione violenta di un soggetto criminale privato interessato al conseguimento di un'utilità economica.

Depone in tal senso, in particolare, la circostanza che il matrimonio sia stato comunque celebrato e sia proseguito per anni, seppure fra liti e atteggiamenti di ostilità e aggressioni verso la moglie. Tale clima non ha condotto il richiedente asilo ad abbandonare il proprio villaggio e men che meno a rifugiarsi all'estero. La circostanza che ha determinato un'effettiva minaccia alla vita sua e della compagna, è indicata dallo stesso richiedente asilo nelle aggressioni subite in ragione della vicenda relativa al terreno. È a cagione della volontà dei fratelli di appropriarsi del terreno, persino ricorrendo ad un criminale perché minacciasse il richiedente asilo, che il medesimo e la sua consorte sono stati costretti alla fuga.

Il pericolo di lesioni gravissime alla libertà personale all'integrità fisica e financo alla vita appare credibile, ma lo stesso non è motivato, per quanto riguarda il richiedente asilo e secondo la sua narrazione, alla contrarietà al matrimonio, ma alla volontà di sottargli il terreno. Con riguardo a tale vicenda, dalla narrazione del richiedente asilo non emerge che l'intenzione dei responsabili delle aggressioni fosse diretta ad impedire la realizzazione di una scuola, ma all'appropriazione del fondo. Nei confronti del richiedente asilo non si manifesta, dunque, una persecuzione per motivi di opinione politica, o religiosa, o di

appartenenza a un gruppo sociale (non appartenendo il medesimo al genere femminile), ma un'aggressione finalizzata ad ottenere un beneficio di natura patrimoniale.

Appare al riguardo significativa la circostanza che il responsabile dell'aggressione, il criminale Bhatti, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente abbia subordinato la cessazione delle minacce al pagamento di 10 lakh di rupie, mostrando così come il proprio intervento non fosse sorretto dalla finalità di reprimere il matrimonio oppure di impedire, per avversione ideologica, la realizzazione della scuola per ragazze, bensì da una mera logica di profitto: cfr. dichiarazioni rese all'udienza ove si evince che *«Qasar Bhatti mi aveva chiesto 10 lakh di rupie. Mi aveva detto "Se tu riesci a darmi 10 lakh allora io ti lascio il permesso di costruire, se non mi dai questi soldi posso farti gravi danni per la vita"*».

Anche l'opposizione dei fratelli alla scuola, per quanto innestatasi su pregresse tensioni familiari e culturali, risulta in concreto essersi saldata soprattutto alla contesa sul bene immobile e alla volontà di impedire che il ricorrente affermasse, su quel terreno, una propria autonoma progettualità di vita e di lavoro. Il riferimento alla contrarietà dei fratelli del richiedente e di Bhatti all'istruzione femminile non consente di ravvisare, invero, un rischio effettivo causalmente riconducibile a tale profilo. Non risulta pertanto dimostrato il necessario nesso tra il rischio attuale e l'appartenenza del ricorrente a un "particolare gruppo sociale", individuato dalla difesa nelle persone che non si conformano alle aspettative familiari e socio-culturali in tema di matrimonio e istruzione femminile, i quali, con maggior precisione, andrebbero definiti come motivi di natura politica.

Il danno grave oggi prospettato appare, dunque, l'esito di una vicenda di sopraffazione a matrice patrimoniale. Deve pertanto escludersi il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non perché difetti una condizione di pericolo ma perché il pericolo medesimo non appare supportato dal nesso causale richiesto dalla normativa di riferimento. Diversa conclusione deve invece essere raggiunta con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. b), D.lgs. n. 251/2007.

Come noto, tale disposizione tutela il cittadino straniero che, in caso di rientro nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. Tale rischio può provenire anche da soggetti privati, ove risulti che lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio non siano in grado o non vogliano fornire protezione effettiva ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto.

Il ricorrente ha riferito, con narrazione ritenuta credibile, di avere subito una progressiva escalation di intimidazioni e violenze: minacce reiterate da parte di Qasar Bhatti; aggressioni verbali e fisiche; l'esplicita prospettazione dell'uccisione sua o di suoi familiari; un'aggressione armata presso l'abitazione ad opera di Bhatti e di altre persone; percosse subite personalmente; l'occupazione del terreno; la richiesta estorsiva di una somma ingente quale condizione per evitare ulteriori conseguenze; l'impossibilità, da quel momento, di continuare a vivere e lavorare in condizioni di sicurezza.

Si tratta di fatti che, per intensità e capacità intimidatoria, integrano danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. b) D.Lgs 251/2007.

3.2.

Valutata la credibilità della narrazione e offertone il corretto inquadramento giuridico, deve procedersi alla valutazione del rischio di futura reiterazione delle minacce e aggressioni e, dunque, il rischio di «danno grave».

Assume al riguardo particolare rilievo il disposto di cui all'art. 3, comma 4, D.lgs. n. 251/2007, secondo cui la circostanza che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi, ovvero minacce dirette di persecuzioni o danni gravi, costituisce un serio indizio della fondatezza del timore di subirne di nuovi, salvo che sussistano motivi fondati per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno. Nel caso di specie, non solo non emergono elementi in tal senso, ma, al contrario, il racconto del ricorrente descrive una situazione rimasta invariata anche dopo la sua partenza: il terreno continua a essere nella disponibilità di Bhatti, il conflitto con i fratelli non risulta affatto sopito e nessuna misura di tutela risulta essere stata approntata dalle autorità. Né può apparire in alcun modo esigibile la rinunzia del richiedente asilo ai propri diritti sul fondo, al fine di prevenire il pericolo di danno grave. Il sistema della protezione internazionale è diretto ad assicurare il legittimo esercizio dei diritti, sicché non puoi mai esigersi che la persona eviti e prevenga persecuzioni o danni grave piegandosi alle illegittime pretese di soggetti o gruppi criminali. Nella specie, non può pretendersi, dunque, che il ricorrente, per sottrarsi al danno grave, rinunci ai propri diritti sul terreno assoggettandosi alla richiesta estorsiva formulata dal suo aggressore. La protezione sussidiaria non può essere negata sul presupposto che il richiedente avrebbe potuto evitare il pericolo cedendo alla violenza o abdicando coattivamente a una posizione giuridica soggettiva legittimamente vantata. Il rischio non nasce, infatti, da una scelta arbitraria o pretestuosa del ricorrente, ma dall'aver cercato di far valere le proprie ragioni rispetto a un bene familiare e a un progetto di vita e di lavoro.

Il quadro descritto sostiene dunque una valutazione positiva in ordine alla possibile reiterazione di condotte lesive nei confronti del richiedente asilo, le quali attentando a beni fondamentali quali l'integrità fisica e la vita, configurano sicuramente «danno grave».

3.3.

Dato atto del pericolo di danno grave, si deve dare atto della carenza di protezione interna, sotto due profili.

Le COI sopra richiamate espongono in modo univoco un quadro di diffusa corruzione, ingerenza politica, inefficienza e debolezza operativa delle forze di polizia pakistane, anche con specifico riferimento alle difficoltà nella registrazione delle denunce e nella tutela effettiva dei cittadini rispetto a soggetti influenti o inseriti in reti di protezione locale. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dichiarato d'avere inutilmente richiesto l'intervento della polizia sia nell'immediatezza dell'aggressione sia successivamente, senza ottenere tutela effettiva, essendosi anzi sentito rispondere, in sostanza, che la vicenda avrebbe dovuto essere risolta fra le parti contendenti. Ne consegue che il difetto di protezione statale, nel caso concreto, non si atteggia come mera insufficienza astratta del sistema, ma come ineffettività concretamente sperimentata dal ricorrente rispetto a quel determinato rischio individuale.

In secondo luogo, dalla trattazione non emerge la sussistenza di una protezione alternativa interna. Come si è detto, la Commissione territoriale ha sostenuto il proprio giudizio di non credibilità della narrazione sull'assunto per cui non vi sarebbero ragioni plausibili a spiegazione della fuga da Rawalpindi, dove la famiglia aveva trovato riparo.

Come si è detto, invece, all'esito della trattazione in tribunale la narrazione è apparsa senz'altro credibile. In ogni caso, non emerge dagli atti alcuna prova che la località di Rawalpindi offra nell'attualità un luogo sicuro, in cui la persona non possa essere raggiunta dall'agente aggressore, o dove lo Stato possa offrire idonea, effettiva e durevole protezione. Dagli atti non emerge inoltre in alcun modo la prova, il cui onere non è in capo alla parte richiedente asilo, che il ricollocamento in altro luogo sia «ragionevole» in termini di accesso ad un pieno esercizio dei diritti fondamentali e ad un livello di vita accettabile. Va rammentato, al riguardo, come la protezione interna, alternativa alla protezione internazionale, debba avere caratteristiche analoghe a quest'ultima in termini di garanzia da persecuzioni o danni gravi, e non possa costituire un mero riparo, un ripiego precario, economicamente insostenibile e non integralmente protettivo.

**4.**

In definitiva, il complessivo quadro fattuale accertato induce a ritenere che, in caso di rimpatrio in Pakistan, il richiedente asilo correrebbe un rischio effettivo di subire, da parte di soggetti privati già autori di gravi minacce e violenze nei suoi confronti, un danno grave riconducibile alla previsione di cui all'art. 14, lett. b), D.lgs. n. 251/2007, senza poter beneficiare di una protezione statale effettiva.

Ne consegue il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 251/2007.

È invece da respingere la domanda di rifugio, mentre resta assorbita la domanda di protezione complementare.

**5.**

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs 25/08,

in accoglimento del ricorso,

RICONOSCE al ricorrente la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) del D.Lgs 251/2007;

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 20 marzo 2026.

Il Presidente est.

Dott. Marco Gattuso